



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02401 DEL SEN. GASPARRI (res. n. 343 del 18 settembre 2025)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, il senatore interrogante chiede *“quali siano le valutazioni del Ministroriguardo alle offese rivolte alla Presidente del Consiglio dei ministri e all'ennesimo reiterato atteggiamento del giudice Patarnello, fortemente lesivo del ruolo e dei principi di imparzialità e trasparenza; se, nell'ambito delle proprie competenze, ritenga di assumere ogni opportuna iniziativa affinché appartenenti alla magistratura non assumano posizioni e non reiterino atteggiamenti che, ben distanti dal diritto di manifestazione del proprio pensiero, minano fortemente il principio della separazione dei poteri”*.

Preliminarmente, con riguardo alle affermazioni riferite al Presidente Meloni dal Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, dott. Marco Patarnello, si rappresenta che l'attività istruttoria, avviata nell'ambito delle prerogative riconosciute al Ministro della giustizia, per verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare, è ancora in corso, attesa la delicatezza della vicenda che inevitabilmente dovrà essere valutata sulla base della normativa vigente e, quindi, dell'attuale tipizzazione degli illeciti disciplinari extrafunzionali.

Ne deriva che laddove, all'esito, dovessero risultare integrate condotte suscettibili di rilievo disciplinare imputabili al magistrato, saranno esercitate le prerogative istituzionali riconosciute dalla legge.

Con riferimento alle ulteriori mail citate nell'interrogazione, con cui il dr. Patarnello ha chiesto *“agli altri magistrati di dichiarare cosa voteranno al prossimo referendum sulla separazione delle carriere”*, esse forniscono l'occasione per ribadire con forza, ancora una volta, quanto già segnalato in occasione della risposta ad altri atti di sindacato ispettivo: le opinioni del magistrato, anche su temi politicamente sensibili, devono essere espresse in modo tale da non fare dubitare della sua indipendenza e imparzialità nell'adempimento dei compiti a lui assegnati, l'una e l'altra essendo valori di rango costituzionale; non devono determinare indebite interferenze nel corretto esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali quelle di altri organi costituzionali o costituzionalmente rilevanti; non devono ledere altrui diritti di rango costituzionale.

A dispetto di quanto sta accadendo, per il buon funzionamento e per il servizio da rendere al Paese, è necessario che ogni istituzione collabori, ciascuna secondo il proprio mandato costituzionale, anche nella diversità di opinioni e di visione.

Purtroppo, si constata come sempre più frequentemente singoli esponenti dell'ordine giudiziario ritengano di dover assumere pubblicamente posizioni politiche o di partecipare ad iniziative su temi politicamente sensibili con un deliberato atteggiamento di forte contrapposizione all'azione di Governo.

Tale atteggiamento, gravemente indicativo del clima istituzionale che vive la nostra democrazia, è indubbiamente lesivo dell'immagine di terzietà e imparzialità della magistratura e indebolisce la credibilità stessa della funzione giudiziaria.

È necessario assicurare e tutelare, nel quadro degli equilibri costituzionali improntati alla separazione dei poteri, il prestigio dell'intero Ordine giudiziario, indubbiamente minato da simili atteggiamenti e dichiarazioni.

In quest'ottica, appare opportuna una riflessione sull'eventuale reintroduzione nel nostro ordinamento, tra i doveri del magistrato, del divieto di *“...tenere*

comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria...”, divieto sancito dall’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall’art. 1 comma 3 della legge n. 269 del 2006, con la conseguente previsione, quale illecito disciplinare di tipo extrafunzionale, del divieto di tenere “...ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza...”, illecito disciplinare previsto dall’art. 3 comma 1 lett. l) del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall’art. 1 comma 3 della legge n. 269 del 2006.

Naturalmente, l’eventuale intervento dovrà tenere conto della riforma costituzionale in essere che, come noto, contempla una organica rivisitazione della materia disciplinare, prevedendo il nuovo articolo 105 della Costituzione che “*la legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio* ».

Questa iniziativa mirerà a rendere effettivi, rafforzandoli, i principi di terzietà e imparzialità del giudice, consacrati nel novellato articolo 111 della Costituzione.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)